



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Circolare n° 19 RG

Roma, 24 marzo 2020

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: D.P.C.M. 22 marzo 2020.

Il provvedimento in oggetto ha sospeso, dal 23 marzo al 3 aprile compresi, tutte le attività produttive, con le sole eccezioni di quelle riconducibili all'Allegato 1, di quelle ad esse funzionali, di quelle esercitate in modalità a distanza o lavoro agile, e di quelle di interesse strategico.

La sospensione decorre invece dalle ore 24 del 25 marzo per il solo completamento delle attività in corso.

In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) sospende tutte le attività non giudicate come essenziali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1.

Le attività “essenziali”

L'Allegato 1 identifica, tramite il codice Ateco, le singole attività o i gruppi di attività che – per loro stessa natura – non sono soggette né a sospensione né al rilascio di specifiche deroghe.

Con riferimento alle attività di interesse per la categoria rappresentata, si segnala che la gran parte rientra fra quelle definite essenziali, di cui si fornisce di seguito un elenco indicativo:

- tutte le attività agricole, finalizzate alla produzione vegetale, inclusi vivai e colture legnose, come i pioppeti ecc. (da 01.1- a 01.3-)
- tutte le attività di allevamento di bestiame, incluse le api, e comprese le aziende con attività di coltivazione e di allevamento (01.4-);
- le attività di supporto alla produzione vegetale (codice 01.61.00) ed alla produzione animale (01.62.00), che comprende l'attività agromeccanica;
- la prima lavorazione dei prodotti agricoli (01.63.00);
- la lavorazione delle sementi per la semina, se munita di autorizzazione regionale (01.64);
- pesca e acquacoltura (3.--);
- le trasformazioni alimentari 10.--);
- l'industria delle bevande (11.--);
- riparazioni e manutenzioni di macchine, ivi comprese quelle agricole e forestali (33.--);
- spurgo fosse settiche e pozzi neri, manutenzione fognature (37.--)
- le attività di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti (38.--);
- le costruzioni e manutenzioni di opere di ingegneria civile; questo gruppo comprende sia le infrastrutture, come le strade e le aree di pertinenza stradale, sia le opere idrauliche, come quelle per bonifica e irrigazione (42.--);
- il commercio all'ingrosso di animali vivi e di prodotti agricoli primari, come cereali, leguminose, foraggi, mangimi, sementi ecc. (46.2.--);



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

- il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, compresi carni, salumi, bevande, ortofrutta, ecc. (46.3.--);
- trasporti di merci su strada (49.4.--);
- pulizie e disinfestazioni (escluso il settore agricolo), che comprendono i trattamenti in aree urbane, la pulizia delle strade, lo sgombero della neve, ecc. (8.2-).

Le suddette attività non sono soggette ad altri adempimenti, ad esclusione della dichiarazione per gli spostamenti ed eventualmente, per il personale dipendente, di una lettera di incarico per la missione fuori sede o fuori comune.

Attività complementari

Vi sono poi attività che, pur non essendo comprese nell'Allegato 1, sono soggette a comunicazione preventiva al Prefetto, se l'azienda opera al servizio di una delle filiere ivi indicate, pur svolgendo un'attività non considerata, di per sé, fra quelle essenziali.

La norma, che esordisce con le parole “restano sempre consentite”, è contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera d), ha lo scopo di assicurare la continuità delle attività di cui all'Allegato 1.

A titolo di esempio, dovrebbero fare la comunicazione l'impresa di movimento terra che opera a favore di un consorzio di bonifica, l'impresa edile che svolge manutenzioni per conto di uno o più albergatori, o la cava che fornisce inerti ad un'impresa di costruzioni stradali.

In tal caso il richiedente comunica al Prefetto, a mezzo PEC, l'attività esercitata e le aziende per cui lavora, specificandone l'attività svolta e come la sua fornitura sia essenziale alla relativa filiera o ciclo produttivo; in attesa del provvedimento il richiedente può lavorare ugualmente.

Il Prefetto è tenuto a trasmettere le comunicazioni alla presidenza della Regione o P. A., nonché ai ministeri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, del Lavoro e Politiche sociali, oltre che alle forze di polizia.

Attività sospese.

Come già desumibile da precedenti provvedimenti il governo ha inteso bloccare le attività non direttamente connesse all'alimentazione, alla salute, alla difesa ed ai servizi essenziali; sempre con riferimento alla categoria rappresentata, non rientrano di norma le seguenti attività:

- demolizioni (43.11.00);
- movimento terra e attività complementari o preparatorie per l'edilizia (43.12.00);
- noleggio di gru, macchine ed attrezzature con operatore (43.99.02);
- manutenzione del verde, intesa come costruzione e manutenzione di parchi e giardini, cura e manutenzione del paesaggio (81.3-).

Se le attività di cantiere (43.--) possono in qualche occasione essere oggetto di deroga, per il giardinaggio non si vedono possibili vie d'uscita, ad eccezione forse della previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).

Si tratta di una esigenza particolarmente sentita, anche a causa dell'anomalo andamento climatico, che ha determinato un forte anticipo stagionale con la rapida crescita della vegetazione.

La disposizione afferma che le attività produttive che “sarebbero sospese” ai sensi della lettera a), ossia quelle non comprese nell'Allegato 1, possono comunque proseguire se organizzate “in modalità a distanza o lavoro agile”.

Se si analizzano le norme relative al lavoro agile, si osserva che sono incentrate sull'impiego del personale e sull'organizzazione del lavoro con turni liberi, nel tempo e nello spazio, che concede agli addetti anche un'autonomia decisionale tale da non richiedere la sorveglianza diretta



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Una condizione che, nell'attuale emergenza, può ridurre o evitare la presenza contemporanea di più persone sul luogo di lavoro.

Un'impresa di giardinaggio che suddividesse il personale su più cantieri, in ciascuno dei quali fosse presente una sola persona, potrebbe rispondere pienamente alle finalità del lavoro agile, così come accadrebbe del resto all'impresa individuale senza dipendenti (lavoratore autonomo).

Manca tuttavia, rispetto a questa lettura, qualsiasi interpretazione ufficiale: sarà cura della scrivente darne informazione tempestiva qualora emergessero nuovi sviluppi.

Cordiali saluti.

AREA TECNICA
(Dott. Roberto Guidotti)
